

## DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO “Loc. Ghiaccioni”

Via Modigliani, 2 - 57025 Piombino LI  
Tel. 0565 41470 / 0565 45780 Fax 0565 48952  
C.F. 81002930493 - C.M. LIEE076005  
PEC LIEE076005@PEC.ISTRUZIONE.IT  
E-mail liee076005@istruzione.it  
[www.2circolopiombino.edu.it](http://www.2circolopiombino.edu.it)

---

**Ai genitori dei bambini  
di scuola infanzia e primaria**

**Al personale scolastico**

**OGGETTO: *indicazioni sul certificato medico per gli alunni-assenza per malattia***

Visto il DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42;

Visto l'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana del 24/01/2013 (c.d. Linee di comportamento dei Pediatri di Famiglia per le certificazioni scolastiche), si precisa che **“il Certificato di riammissione è necessario solo dopo un’assenza per malattia di oltre cinque giorni** (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato!). I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia (esempi: 1) inizio malattia venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2) inizio malattia martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì). Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (Esempio: se l’alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato)”.

Ma le più recenti **INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNO SCOLASTICO 2020/2021**, all’art. 5.5 Modalità di riammissione degli alunni ai servizi educativi/attività scolastiche per sintomatologie non riconducibili a COVID-19, dispongono che: **“Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, il PdF/MMG/Medico curante gestirà la situazione con le modalità consuete, indicando alla famiglia o direttamente al soggetto le misure di cura, concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità e rilasciando la certificazione prevista dalle normative vigenti. Si evidenzia che il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, prevede che, ai fini della prevenzione del contagio, **dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia** sarà consentita previa**

presentazione della idonea certificazione del PdF/MMG/Medico curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffuse e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica. **Per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, la riammissione a scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni**, è consentita previa presentazione di certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta l’idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). Al fine di

promuovere l'appropriato ricorso alla certificazione da parte del PdF/MMG/Medico curante ed all'esecuzione di test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie con le modalità consuete e già operative presso le istituzioni scolastiche ed i servizi educativi. La riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche nel caso di assenze non superiori ai 3 giorni per i bambini frequentanti i servizi educativi/scuole dell'infanzia o di assenze non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020)".

Pertanto occorre fare riferimento all'ultima normativa citata (che si allega).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
( Francesca Velardi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgvo 12.2.1993, n.39

